



N.5584/2023 R.G.L.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO

in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dr.
Camilla Stefanizzi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella controversia di primo grado promossa

da

[REDACTED] (C.F. [REDACTED])

con l'Avv. PALLINI M.

ricorrente

contro

INPS - ISTITUTO NAZIONALE PER LA PREVIDENZA SOCIALE
(P.I.80078750587)

[REDACTED]

resistente

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con ricorso depositato il 08/06/2023, [REDACTED] conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Milano – Sezione Lavoro – **INPS- ISTITUTO NAZIONALE PER LA PREVIDENZA SOCIALE**, chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni:
*“accertare e dichiarare la giusta causa di dimissioni rassegnate dal dott. [REDACTED];
accertare e dichiarare il diritto del dott. [REDACTED] a beneficiare dell'indennità NASpI;
per l'effetto condannare l'I.N.P.S. a corrispondere, in favore del ricorrente, l'indennità NASpI, ai sensi dell'art. 1 d.lgs. 22/2015 a decorrere dal giorno 8/12/2022”.*

Il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari.

CA DI FIRMA C/DAI IFFICATA PER MONDEI I C. ATE Serial#: 341a7a20a4654547a
Firmato Da: STEFANIZZI CAMILLA Emesso Da: NAMPRIAI CA FIRMA C/DAI IFFICATA Serial#: R3ff9aah7R445r - Firmato Da: TARANTINO ROCCO ANTONINO Emesso Da: CA DI FIRMA C/DAI IFFICATA PER MONDEI I C. ATE Serial#: 341a7a20a4654547a

INPS- ISTITUTO NAZIONALE PER LA PREVIDENZA SOCIALE si **costituiva** in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto inammissibile anche per indeterminatezza e carenza probatoria, nonché infondato, in fatto ed in diritto.

Istruita la causa con l'acquisizione della documentazione prodotta ed escussione di due testimoni, all'udienza odierna, dopo la discussione, il Giudice la decideva pronunciando dispositivo di sentenza ex art. 429 primo comma c.p.c.

2. Parte ricorrente ha allegato di aver intrapreso in data 2/9/2019 attività lavorativa alle dipendenze della Società [REDACTED] con ruolo di "*Business & Market Insight Specialist*" e inquadramento nella categoria B1 del CCNL Chimico farmaceutico (doc. 1 ricorso).

Nel mese di aprile 2022 la Società datrice ufficializzava una riorganizzazione aziendale, assegnando al dott. [REDACTED] il nuovo incarico di "[REDACTED]", a seguito di cui quest'ultimo diveniva responsabile delle attività di propria originaria pertinenza nonché assumeva nuove mansioni relative alla funzione di "*Commercial Insight*".

Alla luce dell'insieme delle attività assunte dal ricorrente a seguito della suddetta riorganizzazione aziendale – peraltro corrispondenti alle mansioni perseguite da altri lavoratori ugualmente addetti alla funzione di "*Commercial Insight*" in Spagna, Francia, Germania e UK i quali, a differenza del ricorrente, erano però indicati quali "*Associate Director*" o "*Senior Manager*" – il dott. [REDACTED] ha dedotto di essersi ripetutamente rivolto ai referenti della Società datrice onde ottenere delucidazioni in merito al proprio diritto ad essere correttamente inquadrato nel superiore livello A3 del CCNL applicato ("*Product manager senior*") (doc. 5 ricorso).

Per tale ragione, non avendo ricevuto alcun riscontro, dopo aver ulteriormente diffidato la Società a provvedere al corretto inquadramento con conseguente riconoscimento delle differenze retributive e contributive dovute (doc. 7 ricorso), con lettera del 29/11/2022 trasmessa a mezzo pec il dott. [REDACTED] rassegnava le proprie dimissioni "per giusta causa" a decorrere dal giorno 1/12/2022 (doc. 8 ricorso).

3. Tanto premesso in fatto, in questa sede il ricorrente lamenta il rigetto, da parte di INPS, della richiesta di indennità NASPI trasmessa a seguito delle suddette dimissioni, in data 2/12/2022.

In particolare, INPS ha declinato la richiesta del dott. [REDACTED] adducendo che la causa della cessazione dell'attività lavorativa non fosse valida per il trattamento oggetto di istanza e, ad ulteriore conferma del provvedimento di diniego, il Comitato Provinciale ha evidenziato che non tutte le ipotesi di dimissioni rette da giusta causa diano diritto a beneficiare della indennità NASPI, bensì solo quelle motivate dal mancato pagamento della retribuzione, dall'aver subito molestie sessuali, nonché dalle modificazioni peggiorative delle mansioni – ossia le sole ipotesi espressamente richiamate nella circolare INPS n. 163/2013.

4. In primo luogo, l'istruttoria svolta ha dimostrato che lo svolgimento da parte del [REDACTED] di mansioni riconducibili al livello di quadro rispetto a quello di impiegato di primo livello in concreto attribuito.

Entrambi i testimoni escussi, [REDACTED] e [REDACTED] infatti, hanno confermato le funzioni assolate dal dott. [REDACTED] e hanno concordemente evidenziato che gli altri colleghi del ricorrente, addetti al medesimo ruolo e alle medesime mansioni di quest'ultimo presso altri paesi europei, godessero di un inquadramento minimo di *Senior Manager*.

Le dichiarazioni rese in sede istruttoria, pertanto, hanno dimostrato che il dott. [REDACTED] svolgeva di fatto attività previste per la figura di *Senior Manager* – i.e. pianificazione della organizzazione del settore affidatogli dal brand di cui era responsabile, ricerca di mercato, individuazione degli obiettivi da raggiungere e delle attività finalizzate al raggiungimento degli stessi, il tutto con esclusiva responsabilità del settore di intervento e in piena autonomia decisionale, anche in un settore estero – e che, ciononostante, fosse inquadrato come "*Manager*" del nuovo dipartimento di "*Commercial Insight*" istituito dopo la riorganizzazione aziendale avvenuta nei primi mesi del 2022.

In via del tutto legittima, come già osservato, proprio a causa del mancato riconoscimento della qualifica spettante, il dott. [REDACTED] interpellava i propri referenti

CANTONIERA N. 2100/2024 PUBBL. N. 2100/2024 - FIRMATO DA: STEFANI771 CAMILIA EMESSEN Da: NAMPIDIAI CA EIRMA CUIAIFICATA SERIAL# R3ffcah78cd45r - FIRMATO DA: TARANTINO ROCCO ANTONIO EMESSEN Da: CA DI EIRMA CUIAIFICATA PER MONDEFI C DATE SERIAL# 331a7a2046a7a7a

prospettando la necessità di ottenere un adeguamento professionale ed economico, in virtù delle mansioni effettivamente e concretamente espletate.

La Società, limitandosi a corrispondere un incremento economico personale del 14% e, dunque, omettendo di riconoscere il corretto inquadramento, ha arrecato un pregiudizio al lavoratore a fronte del quale quest'ultimo non ha potuto far altro che rassegnare le dimissioni per giusta causa. Dimissioni dipese, com'è evidente, dalla condotta tenuta dalla allora datrice di lavoro.

5. Alla luce di tale premessa è risolta ogni contestazione avanzata da INPS in ordine alla sussistenza del requisito di cui alla lett. c) dell'art. 3, co. 1 del d.lgs. 22/2015, relativamente allo stato di disoccupazione involontaria del lavoratore istante.

Contrariamente a quanto addotto dalla convenuta, risulta ampiamente provata in giudizio la circostanza che ha determinato il carattere involontario dello stato di disoccupazione del dott. ██████ succeduto alla rassegna delle dimissioni dal proprio posto di lavoro per giusta causa.

Precisamente, come *supra* evidenziato, la permanenza di una condotta datoriale di sotto-inquadramento e sotto-retribuzione del lavoratore nei termini già descritti integra giusta causa delle dimissioni dal posto di lavoro, integrando così il disposto ex art. 3, co. 2 del d.lgs. 22/2015, ai sensi del quale “*La NASpI è riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa [...]*”.

D'altra parte, lo stesso INPS con propria circolare n. 92/1995 prevede che “*Lo stato di disoccupazione deve essere involontario. Sono esclusi, pertanto, i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato a seguito di dimissioni o di risoluzione consensuale.*”

In merito si chiarisce che la NASpI è riconosciuta in caso di dimissioni che avvengano:

1. per giusta causa secondo quanto indicato, a titolo esemplificativo, dalla circolare n. 163 del 20 ottobre 2003 [...]”.

Ebbene, le ipotesi di dimissioni “per giusta causa”, le quali danno luogo a uno stato di disoccupazione involontaria, non costituiscono una categoria tassativa bensì flessibile ed aperta a fattispecie atipiche.

Tra queste ultime non può non ritenersi compresa l'ipotesi di specie, ove la condotta di sotto-inquadramento e sotto-retribuzione mantenuta integra un grave inadempimento

datoriale che ha condotto il lavoratore a dimettersi dal proprio posto di lavoro, riversando involontariamente in stato di disoccupazione.

6. D'altro canto, il fatto che il dott. [REDACTED] abbia sottoscritto insieme alla precedente datrice un verbale di conciliazione non vale ad escludere la giusta causa delle dimissioni dal medesimo rassegnate, come INPS ha viceversa sostenuto nella propria difesa.

Al contrario, infatti, la sottoscrizione del suddetto verbale prova comunque l'avvenuta instaurazione di una controversia, benché in sede stragiudiziale, successiva alle dimissioni del lavoratore e principalmente volta, per l'appunto, a dare atto della cessazione del rapporto, a fronte della quale, tra l'altro, la Società si è impegnata a corrispondere al lavoratore l'importo lordo di € [REDACTED] a titolo di corrispettivo per la cessazione medesima.

È evidente, pertanto, che la trattativa in sede conciliativa e la successiva sottoscrizione del verbale non escludono affatto la giusta causa delle dimissioni né rappresentano una rinuncia ad essa da parte del lavoratore. Bensì, al contrario, provano l'intenzione del medesimo lavoratore di agire, già in sede stragiudiziale, proprio per far valere la giusta causa delle sue dimissioni.

D'altra parte, il fatto che la Società abbia sottoscritto un impegno a corrispondere all'odierno ricorrente una cifra pari a € [REDACTED] implica un tacito riconoscimento della giusta causa delle dimissioni da parte della datrice, la quale, in caso contrario, verosimilmente, non avrebbe assunto un simile onere economico.

7. Per tutte le considerazioni sinora esposte, si accerta che il dott. [REDACTED] è titolare del diritto a percepire l'indennità di disoccupazione NASPI a partite dall'ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro con [REDACTED].

8. Tenuto conto degli approfondimenti istruttori che si sono resi necessari per accertare la sussistenza della giusta causa di dimissioni, le spese di lite sono integralmente compensate.

P.Q.M.

il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:

1) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta la giusta causa di dimissioni rese da [REDACTED] e dichiara tenuta e condanna l'I.N.P.S. a corrispondere, in favore di quest'ultimo, l'indennità NASpI, ai sensi dell'art. 1 d.lgs. 22/2015 a decorrere dal giorno 8/12/2022.

2) dichiara la integrale compensazione delle spese di lite.

Riserva a 60 giorni il deposito della motivazione.

Sentenza esecutiva.

Milano,

Il Giudice

24/04/2024

Camilla Stefanizzi